



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Segreteria e Affari Generali

Borgo Valsugana, 23 novembre 2020

(Numero di protocollo indicato nella segnatura allegata alla trasmissione dell'atto)

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione del Piano comunale per lo svolgimento dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata.

IL SINDACO

Premesso che in questo Comune è istituito un mercato di servizio del mercoledì mattina e n. 4 mercati specializzati (uno bisettimanale nei giorni di mercoledì e sabato per la vendita di prodotti agricoli, uno settimanale mercoledì mattina per la vendita di prodotti agricoli biologici e uno il mercoledì mattina per la vendita di fiori e piante e uno il mercoledì mattina stagionale per la vendita di prodotti per la vinificazione);

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino; preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35; visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020",

U
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0030105/2020 del 23/11/2020
Firmatario: ENRICO GALVAN

convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

Richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

Viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 ;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria", ed in particolare il punto 4) che prevede che: *"l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica o privata, è consentita nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibili i confini dell'area adibita alla vendita; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento"* ;

Vista la propria ordinanza prot. 29464 dd. 17.11.2020 con la quale si è disposta la sospensione dei mercati comunali nelle more della redazione del piano previsto dall'ordinanza sopra citata;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 56 del 19 novembre 2020 la quale a chiarimento di quanto disposto dal punto 4, lett. b) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, *relativamente alla "presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita", precisa che non è vincolante prevedere un unico e solo varco di accesso con relativa uscita, ma l'area di mercato (in base alle sue caratteristiche) può essere, laddove possibile, suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscono occasioni di assembramento";*

Visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il settore del commercio su area pubblica;

Preso atto dell'attuale preoccupante trend di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

Considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

Considerato che i mercati di servizio e specializzati previsti dal Regolamento per il commercio su area pubblica hanno diversa estensione il mercoledì e il sabato; il mercoledì infatti hanno luogo tutti i mercati citati in premessa, mentre il sabato è istituito solo il mercato per la vendita di prodotti agricoli nel portico di Lungobrenta Trento;

Ritenuto di poter adottare le misure attuative previste dall'ordinanza provinciale n. 54 dd. 14.11.2020, fissandone l'efficacia dal giorno 25 novembre 2020 e fino a revoca della stessa, fatta salva la possibilità di modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 60 e 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa:

1) La revoca della propria ordinanza prot. 29464 dd. 17.11.2020 con la quale si è disposta la sospensione dei mercati comunali con conseguente ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche;

2) che le attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica, già assentite sul territorio comunale, si svolgano nel rispetto del Piano allegato alla presente ordinanza unitamente alla planimetria dallo stesso richiamata;

3) la presente ordinanza esplica i suoi effetti dal giorno 23 novembre 2020 e fino a revoca.

AVVERTE

che nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 con le procedure ivi

indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

DEMANDA

alle Forze dell'ordine la vigilanza ed ottemperanza alla presente ordinanza.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale, nonché con invio alle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. L'ordinanza ed il relativo piano saranno inoltre trasmessi ai titolari di posteggio fisso a mezzo PEC.

La presente è inoltre comunicata:

- al Corpo di Polizia Locale;
- al Servizio Tecnico comunale;
- alla Comunità Valsugana e Tesino – ufficio tecnico;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Valsugana
- al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- alla Questura di Trento;
- alla Guardia di Finanza di Borgo Valsugana

Si avvisa che avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati:

- piano
- planimetria

IL SINDACO
- Enrico Galvan -
(firmato digitalmente)